SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante in Italia all'esercizio della professione di «psicologo».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Daniel Rabinowicz, nato ad Asmara il 15 settembre 1947, cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licencie en Sciences Psychologiques» conseguito presso la «Université libre de Bruxelles» il 28 luglio 1976;

Considerato che è iscritto alla «Liste de psychologues» belga sulla base della legge belga dell'8 novembre 1993, come attestato dalla Commission des Psychologues di Bruxelles in data 20 dicembre 1999;

Preso atto che è altresì membro della «Association des Psychologues d'orientation Psychanalytique - APPPSY», associazione parte della «Fédération belge des psychologues - FBP» dal 1989;

Preso atto che il richiedente svolge attività professionale come psicologo clinico e psicoterapeuta in Belgio a partire dal 1976, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 febbraio 2000;

Sentito il rapppresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Daniel Rabinowicz, nato ad Asmara il 15 settembre 1947, cittadino belga, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 giugno 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A8320

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante in Italia all'esercizio della professione di «avvocato».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza dalla sig.ra Visca Francesca, cittadina italiana, nata a Venezia-Mestre il 20 giugno 1970, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avocat II» di cui è in possesso dal 29 aprile 1999, come attestato dall'Ordre des Avocats del Lussemburgo, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la sopraindicata è stata insignita del titolo accademico italiano di dottore in giurisprudenza in data 24 maggio 1995 presso l'Università degli studi di Pavia, titolo successivamente omologato in Lussemburgo nel novembre 1996;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Visca Francesca, cittadina italiana, nata a Venezia-Mestre il 20 giugno 1970, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 giugno 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

00A8321

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante in Italia all'esercizio della professione di «ingegnere».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Betts John, nato a a Bushey (UK) il 22 marzo 1947, cittadino britannico, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademico e professionali di cui è stato insignito nel Regno Unito per accedere all'albo degli ingegneri e esercitare in Italia come libero professionista;

Preso atto che il migrante ha conseguito nel luglio 1979 il titolo accademico «bachelor of Science - Civil Engineering», presso il Politecnico di Plymouth;

Preso atto, inoltre che ha provato di essere iscritto al «The Engineering Council» come «chartered engineer» dal gennaio 1990 e di aver maturato una notevole esperienza professionale nel campo ingegneristico;

Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali — di cui è insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale britannico, il sig. Betts — rilevano cumulativamente, ai sensi del detto decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione d'ingegnere;

Considerato, inoltre che la formazione professionale britannica nel campo dell'ingegneria risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che l'ingegnere italiano è in diritto di esercitare;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 2 marzo 1999;

Sentito il parere del Politecnico di Torino rilasciato con nota in data 22 giugno 1999, in merito alle materie oggetto della misura compensativa;

Visto inoltre il parere espresso dal Consiglio nazionale di categoria con nota datata 17 marzo 2000 ad ulteriore conferma dell'entità della misura compensativa stessa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Betts John, nato a Bushey (UK) il 22 marzo 1947, cittadino britannico, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio di questa professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* termodinamica, *b)* termotecnica.

Roma, 7 giugno 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A8322

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Luino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Luino ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 19, 20 e 22 maggio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Luino;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Luino nei giorni 19, 20 e 22 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A8313

DECRETO 29 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Luino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Luino ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 23 maggio 2000, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Luino in data 23 maggio 2000, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A8314

DECRETO 30 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 19 maggio 2000, dovuto all'installazione delle nuove apparecchiature automatizzate P.R.A.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 19 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 maggio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A8315

DECRETO 31 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Cremona ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 24 maggio 2000, dalle ore 9 alle 13, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Cremona in data 24 maggio 2000, dalle ore 9 alle 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 maggio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A8316

DECRETO 31 maggio 2000.

Caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente,tra l'altro l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive C.E.E.,e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione;

Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visto il decreto 1º giugno 1999, n. 202 (regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67);

Decreta:

Art. 1.

La verifica tecnica dei locali del deposito fiscale, di cui all'art. 4, comma primo del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, dovrà essere effettuata dal funzionario preposto all'ispettorato compartimentale competente per territorio che, all'uopo, può incaricare altro funzionario dell'ispettorato.

Per motivate esigenze di servizio la direzione generale può incaricare altro funzionario dell'amministrazione.

Art. 2.

La verifica tecnica, oltre ad accertare quanto previsto nel comma secondo del citato art. 4, è finalizzata:

a) ad individuare i locali necessari per l'espletamento dell'attività di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali con un livello di introduzione annua superiore ai 10.000.000 di kg convenzionali;

b) ad acquisire la dichiarazione di conformità degli impianti e delle strutture alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) ad accertare che le caratteristiche costruttive del deposito fiscale assicurino una idonea conservazione dei tabacchi;

d) a valutare che i sistemi di allarme garantiscano un adeguato livello di sicurezza per la merce custodita.

Art. 3.

I locali necessari per l'espletamento dell'attività di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali con un livello di introduzione annuo superiore a 10 milioni di kg convenzionali devono essere di ampiezza sufficiente a garantire la funzionalità di una postazione di vigilanza, per ogni accesso, compresi anche gli eventuali raccordi ferroviari, che va collegata ai sistemi informatici di contabilità, nonché dotata di linea telefonica diretta.

I citati locali devono comunque garantire una agevole attività di controllo delle movimentazioni effettuate e dei relativi documenti contabili.

Art. 4.

La superficie dei depositi fiscali deve essere proporzionata alla quantità massima di tabacchi detenibile, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e comunque tale da rendere agevole ogni attività di verifica.

Le aree destinate ad uffici o servizi dovranno essere fisicamente separate dalle aree di stoccaggio attraverso opere murarie idonee.

Art. 5.

I sistemi di sicurezza a garanzia dei tabacchi custoditi vanno valutati e prescritti in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, dal funzionario che effettua la verifica tecnica che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere l'ausilio di tecnici delle Forze dell'ordine.

Le misure passive devono prevedere l'installazione di porte e finestre blindate o munite di grate metalliche; gli accessi vanno dotati di serrature di sicurezza; l'impianto di allarme, che va comunque dotato di sistema di autoalimentazione, dovrà segnalare qualunque intrusione all'interno del deposito fiscale e deve essere strutturato, in relazione anche alle innovazioni tecnologiche, in modo da prevedere un sufficiente numero di rilevatori di presenza, dispositivi antisfondamento, contatti alle aperture, e segnalatori sonori e luminosi.

Art. 6.

L'ispettorato compartimentale trasmette alla Direzione generale dei monopoli di Stato una relazione sulle misure di sicurezza già esistenti e su quelle prescritte, al fine di consentire la valutazione sull'accoglimento della domanda di autorizzazione di deposito fiscale.

Roma, 31 maggio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000
Registro n. 1, Monopoli, foglio n. 71

00A8312

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 giugno 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999 n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 giugno 2000 è di 55.564 miliardi di lire (pari a 28.696 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 giugno 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 dicembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 giugno 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A8357

DECRETO 22 giugno 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 giugno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 7 giugno 2000 che ha disposto per il 15 giugno 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 giugno 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a € 95,23.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 485.314.801.181 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 giugno 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a € 93,88.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A8358

DECRETO 23 giugno 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il decreto del 21 settembre 1999, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il decreto del 23 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2000 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2000-31 marzo 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 ... la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) ... al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2000-31 marzo 2000 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1º gennaio 2000-31 marzo 2000, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º luglio 2000.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2000, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1º aprile 2000-30 giugno 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2000

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO - PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE 1º GENNAIO-31 MARZO 2000 - APPLICAZIONE DAL 1º LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2000.

Categorie di operazioni	Classi di importo *in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)*	Tassi medi *(su base annua)*
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 10 (5.164,57)	12,18
	oltre 10 (5.164,57)	9,82
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 10 (5.164,57)	8,25
	oltre 10 (5.164,57)	7,04
Factoring (3)	fino a 100 (51.645,69)	8,36
	oltre 100 (51.645,69)	7,10
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		10,95
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 10 (5.164,57)	21,18
	oltre 10 (5.164,57)	16,57
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10 (5.164,57)	17,58
	oltre 10 (5.164,57)	12,63
Leasing (7)	fino a 10 (5.164,57)	14,87
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	10,31
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	8,84
	oltre 100 (51.645,69)	6,89
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	24,36
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,65
	oltre 10 (5.164,57)	10,97
Mutui (9)		6,29

AVVERTENZA: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,47 punti percentuali.

LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1999 - Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti; sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4 Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

00A8738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Romana giornalai», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 15 gennaio 1957 la società cooperativa «Romana giornalai» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Marino Moricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 1966 con il quale viene nominato commissario liquidatore il rag. Ernesto Capurso in sostituzione del dott. Marino Moricci;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1967 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Pappalardo in sostituzione del rag. Ernesto Capurso;

Vista la nota prot. 1793 del 22 marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1950 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto ministeriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Romana Giornalai» a r.l., con sede in Roma, via dei Delfini n. 36, costituita con rogito notaio dott. Alfredo De Martino in data 17 maggio 1949, repertorio n. 4708, registro società n. 1263, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26643, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A8318

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Norcini La Sacrofanese» a r.l., in Sacrofano.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 15 novembre 1976 la società cooperativa «Norcini La Sacrofanese» a r.l., con sede in Sacrofano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Mazzari;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 1985 con il quale viene nominato commissario liquidatore l'avv. Pasquale Cippone in sostituzione del dott. Carlo Mazzari;

Vista la nota prot. 1259 del 1º marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e, dovendosi considerare estinte eventuali pendenze patrimoniali, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Norcini la Sacrofanese» a r.l., con sede in Sacrofano, via dello Stadio n. 5, costituita con rogito notaio Italo Gazzilli in data 28 luglio 1972, repertorio n. 56782, registro società n. 2566/72 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21035, è sciolta senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A8319

DECRETO 13 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società coopeativa edilizia «Securitas», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verda1e di assemblea straordinaria del 3 dicembre 1979 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa edilizia «Securitas» con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Piscitelli Raffaele è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività riscontrata in sede di vigilanza ordinaria e del decesso del medesimo;

Vista l'istanza del 12 novembre 1999 presentata dal presidente del collegio sindacale della società cooperativa in questione;

Visto il decreto ministeriale n. 182 del 21 luglio 1999 e la successiva nota ministeriale esplicativa n. 2973/P del 14 settembre 1999;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del 22 febbraio 2000, pervenuto il 12 giugno 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Basso Nicola, nato a Bari-Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari-Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Securitas», con sede in Bari, costituita in data 31 agosto 1968 per rogito del notaio dott. Scialpi Mario, registro imprese n. 5962, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 3 dicembre 1979, in sostituzione del sig. Piscitelli Raffaele.

Bari, 13 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A8317

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 gennaio 2000 recante la disciplina per il rilascio delle licenze di pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 febbraio 2000) recante ulteriori modifiche al decreto ministeriale 26 luglio 1995 ed in particolare l'art. 2 ove, per mero errore materiale, sono stati indicati i commi 4 e 5, anziché 5 e 6, dell'art. 28 del medesimo decreto;

Ritenuto necessario procedere all'eliminazione del citato errore materiale;

Decreta:

Art 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 2000 è sostituto dal seguente:

«Art. 2. — I commi 5 e 6 dell'art. 28 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 sono soppressi».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A8324

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quale titolo abilitante, in Italia, all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Cardini Filippo Enrico e la relativa documentazione allegata;

Considerato il sig. Cardini Filippo Enrico è in possesso di laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguita in data 30 marzo 1992 presso l'Università degli studi di Genova;

Considerato che il sig. Cardini Filippo Enrico risulta in possesso del «Post graduate certificate in education» in italiano e tedesco rilasciato dalla University of east Anglia il 9 luglio 1999 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 22 ottobre 1999 dal Console d'Italia in Londra che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Gran Bretagna dal sig. Cardini Filippo Enrico nato a Genova il 14 settembre 1963, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 7 giugno 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A8323

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI (ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2000.

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visti i capi III e IV, del titolo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di istruzione scolastica e di formazione professionale;

Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 1999 (Rep. Atti n.200/C .U.);

Visto il patto per lo sviluppo e l'occupazione, sottoscritto il 22 dicembre 1998 dal Governo e dalle parti sociali, e in particolare l'allegato 3, punto 6;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso il 16 febbraio 2000 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il 24 febbraio 2000, in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali hanno avanzato congiuntamente proposte di modifica al testo dello schema di accordo in oggetto;

Vista la proposta di accordo trasmessa il 28 febbraio 2000 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

GOVERNO, REGIONI
PROVINCE, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

Considerata la necessità di riorganizzare e potenziare l'educazione degli adulti nell'ambito del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, con gli obiettivi prioritari di recuperare i bassi livelli di istruzione e formazione, quale premessa per lo sviluppo formativo e l'inserimento lavorativo; di offrire opportunità educative ai cittadini adulti per l'acquisizioni di conoscenze e di competenze funzionali di base nei diversi campi per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza;

Valutata altresì l'opportunità dell'ampliamento e dell'arricchimento delle offerte formative degli adulti finalizzate a realizzare percorsi personalizzati di istruzione e formazione soprattutto in favore delle fasce deboli e emarginate quale condizione di partecipazione sociale e di integrazione;

Convengono

in attesa della compiuta definizione del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, a partire dall'anno 2000 che la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione degli adulti saranno realizzati con riferimento agli obiettivi e alle strategie contenuti nell'unito documento che fa parte integrante del presente accordo.

Roma, 2 marzo 2000

Il Presidente
BELLILLO

Il Segretario della Conferenza Stato-regioni
CARPANI

Il Segratario della Conferenza Stato-città e autonomie locali
GRANELLI

ALLEGATO

LA RIORGANIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI

1. *Le linee di intervento nei Paesi dell'Unione europea.*

Finalità e obiettivi dell'educazione degli adulti sono stati definiti dalla Conferenza internazionale di Amburgo del luglio 1997 che, nella Dichiarazione finale, ha impegnato i Paesi membri a realizzare i principi adottati, affinché l'educazione permanente possa diventare una realtà significativa del XXI secolo.

La Conferenza di Amburgo ha altresì riconosciuto il diritto dell'adulto all'alfabetizzazione, cioè al conseguimento delle conoscenze di base e delle abilità necessarie nella società moderna in forte trasformazione, e il diritto all'educazione e alla formazione permanente, rilevando come i cambiamenti nel processo di produzione indotti anche dalla globalizzazione e l'aumento della disoccupazione necessitano di incisive politiche di investimento per fornire a tutti gli individui i requisiti e le competenze utilizzabili nel mondo del lavoro.

In tutti i Paesi dell'Unione europea, i processi di razionalizzazione dei sistemi di educazione permanente sono negli ultimi anni fortemente mirati ad obiettivi sociali: la lotta alla disoccupazione, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, il recupero del *drop out* scolastico, l'integrazione sociale dei disabili e degli emarginati, l'accoglienza degli immigrati.

Ad ogni livello della formazione e del lavoro, si punta sull'educazione permanente come strumento fondamentale che, attraverso l'ampliamento delle opportunità professionali, permetta a tutti i cittadini una seconda chance non solo formativa ma anche nel lavoro.

Diversi Paesi dell'Unione hanno adottato l'idea di una «società in formazione» che offra al cittadino migliori opportunità di promozione del suo ruolo sociale soprattutto attraverso l'acquisizione dei saperi, puntando a prevenire e sconfiggere la disoccupazione, facendo leva su un'organizzazione più efficace ed elastica dell'apprendimento, sia nel senso di integrare l'educazione iniziale e quella continua con crediti e certificazioni, sia con il superamento della divisione tra «cultura generale» e abilità professionali.

La riorganizzazione dei percorsi formativi in senso permanente ha portato i diversi Paesi europei a fronteggiare problemi abbastanza simili quali il decentramento, il monitoraggio dell'offerta occupazionale coordinato dalle istituzioni e dai partner sociali, il conseguente orientamento di giovani e adulti su percorsi formativi *ad hoc*, l'accreditamento e il controllo di qualità.

Sul versante dei *curricula* e delle certificazioni, i diversi sistemi tendono comunque a garantire all'utenza la descrizione puntuale delle competenze acquisibili nei programmi formativi e progressivamente certificate, per assicurare il riconoscimento delle qualificazioni nel mondo del lavoro, sul piano nazionale ed internazionale.

I percorsi formativi e gli insegnamenti si svolgono sempre più frequentemente secondo moduli e la quantificazione in crediti delle abilità raggiunte: un sistema particolarmente adatto all'educazione continua perché consente di tesaurizzare nel percorso educativo la professionalità acquisita dall'adulto nel mondo del lavoro; di gestire con flessibilità l'apprendimento modellandolo su precise esigenze formative, e di validare il processo di qualificazione con test e prove intermedie.

Un problema di ordine generale, in tutti i Paesi, è il manifestarsi di una domanda di formazione continua prevalentemente da parte di lavoratori con qualifiche e specializzazioni medio-alte, rispetto a quelli delle qualifiche medie e basse per i quali occorre un'azione di stimolo e di promozione.

La realizzazione di queste linee di fondo ha richiesto il coinvolgimento degli imprenditori e in generale dei partner sociali, referenti indispensabili di un sistema che forma qualificazioni professionali.

2. *Aspetti socio-culturali.*

Le nozioni di educazione degli adulti, formazione continua, educazione permanente hanno la loro genesi nella presa d'atto dell'inadeguatezza di una concezione sequenziale dell'istruzione, «secondo la quale prima si studia, poi, conclusi gli studi, si lavora», e mette in luce la necessità di prefigurare «ritorni» nel sistema formativo dopo periodi di lavoro e nel corso della vita.

Soggetti che lasciano il sistema formativo senza l'acquisizione di un titolo o di una qualifica, accumulano, nel corso del tempo, vari deficit di conoscenza.

È ormai accertato che la popolazione con basso livello di cultura e di scolarità usufruisce meno di altri dei servizi sociali, è meno presente nelle strutture di partecipazione, è fortemente esclusa dalla fruizione di momenti della cultura colta, utilizza meno di altri le opportunità formative, segue poco le trasmissioni televisive a contenuto culturale e informativo.

Analisi recenti hanno mostrato come sussista uno stretto rapporto tra quantità e qualità dell'istruzione ricevuta e inserimento professionale.

Da ciò anche la conferma della necessità di aggredire il problema da più punti al fine di rompere la relazione perversa di esclusioni diverse. Singole azioni non determinano una politica, che invece, per le ragioni esposte, necessita di scelte di ampio respiro non legate alle contingenze, ma a prospettive di sviluppo connesse con un quadro di riferimento nazionale, internazionale e locale.

L'apprendimento, come acquisizione di elementi cognitivi, esperienze, capacità relazionali che permettono all'individuo di agire positivamente in un contesto, è l'elemento fondante di ogni inserimento sociale e professionale.

Appare logico porre una particolare attenzione sulle interazioni tra sistema formativo e contesto sociale, nel complesso compito di individuazione delle priorità di intervento possibile sul piano educativo.

Le disuguaglianze sociali non sono però risolvibili solo con l'aumento del livello di istruzione. Tuttavia, se l'istruzione non è condizione sufficiente ai fini di una migliore collocazione sociale o di occupazione, essa è spesso condizione necessaria, in quanto i livelli di istruzione hanno un rilievo fondamentale per l'inserimento professionale e, in senso lato, sociale, sia in base all'utilità oggettiva, documentata dai dati, della risorsa «sapere», sia in base alle percezioni degli interessati riguardo alla formazione ed al lavoro.

Per i giovani la constatazione dell'inefficacia dei canali tradizionali nel garantire l'inserimento sociale e occupazionale, la percezione della crescente difficoltà di acquisire lo *status* di adulto e i diritti ad esso legati, come quello di trovare un lavoro, avere una casa propria, poter costituire una famiglia, ha indotto importanti cambiamenti nelle percezioni collettive, in primo luogo nei valori diffusi tra i giovani e quindi nelle loro strategie di vita.

In particolare, la constatazione delle carenze strutturali e dell'inadeguatezza delle agenzie istituzionalmente preposte ha comportato l'attribuzione di maggiore importanza, da parte dei giovani, ai canali informali costituiti dalle reti di relazioni amicali e parentali. L'associazionismo, i movimenti di base, il volontariato sono fattori sostanziali di socializzazione, che nei contesti più deprivati acquisiscono, non a caso, il carattere di risorsa essenziale.

Ogni persona cresce infatti attraverso una progressiva acquisizione di saperi, esito della costante analisi, elaborazione, trasformazione degli oggetti dell'esperienza.

La qualificazione professionale è l'esito di un processo di formazione che non può essere esaurito in nessuna struttura formativa, né può realizzarsi esclusivamente nell'esercizio di una professione. Si configura, in modo differenziato da persona a persona, come una risorsa individuale di conoscenze e di competenze idonee a fare fronte a circostanze operative diverse nel corso del tempo. Il percorso di qualificazione della maggior parte delle persone non è, in sostanza, il risultato di un ordine sequenziale di tragitti formativi programmati, organizzati, monitorati e valutati. È viceversa un percorso accidentato in cui esperienze diverse di istruzione formale e di pratica lavorativa si alternano fra loro, in cui risorse cognitive di natura molto varia sono progressivamente legate ai fini di una qualificazione.

La «bassa qualificazione» può essere definita come l'assenza delle competenze idonee all'assolvimento di compiti definiti o l'incapacità di stabilire, tra abilità necessarie e saperi posseduti, dei legami per fare fronte a una situazione data.

La competenza indica, secondo una definizione di vocabolario la «piena capacità di orientarsi in determinate questioni». Tale definizione appare utile per chiarire come i «bassi livelli di scolarità» vadano valutati attraverso ciò che le persone sanno o non sanno fare in condizioni reali, piuttosto che esprimendo giudizi fondati su categorie di tipo scolastico, applicandole impropriamente a contesti che scolastici non sono.

La competenza professionale è come un insieme complesso e articolato di abilità e capacità, esito di una sintesi concettuale e operativa di aspetti teorici, legati, in parte, a contenuti disciplinari, e di esperienze concrete. È l'esito di una qualificazione sia iniziale sia continua.

La competenza è una variabile dipendente, interagente con il contesto organizzato in cui si esplica. Assume una propria caratterizzazione e dimensione negli ambiti particolari, nella sede occupazionale, nei settori o nei segmenti produttivi in cui è «situata».

In questa prospettiva, la «qualificazione» si precisa nella sua dipendenza da conoscenze e abilità operanti in un contesto dato.

Il valore attribuito alla partecipazione sociale e all'educazione dipende dall'ambiente in cui l'individuo è vissuto o vive. Gruppi politici, religiosi, sindacali, professionali ed altri sono o meno per l'individuo gruppi di appartenenza e/o gruppi di riferimento. Le persone apprendono a soddisfare le proprie esigenze sociali in relazione ai gruppi in cui si riconoscono, sia perché ne fanno parte, sia perché aspirano a entrarvi.

La partecipazione alla formazione non si realizza mediante tentativi più o meno efficaci di influenzare e sensibilizzare il singolo, ma operando in rapporto con le diverse aggregazioni sociali, partendo da problemi che sono presenti sul territorio, con un impegno collettivo, che vede coinvolte le diverse forze vive dell'ambiente.

La formazione, con le sue proposte e, entro limiti diversi, lo stesso lavoro, possono non essere un bisogno primario. Il problema è di valutare in che modo la formazione con le sue proposte può favorire la soluzione di problemi che non sono di formazione o di lavoro, in che modo si intrecciano interventi che altrimenti resterebbero separati, senza produrre effetti possibili.

Rispetto ai soggetti di scarsa qualificazione il problema va posto in termini relativamente simili, non tanto per gli aspetti psicologici, quanto per il rilievo che in diverse fasi della vita assumono i problemi dell'esistenza con cui l'orientamento deve interagire.

Una delle conseguenze più gravi degli esiti scolastici negativi consiste nella sfiducia, da parte del soggetto poco scolarizzato, nelle sue capacità cognitive. La sua partecipazione scolastica costituisce un'esperienza nella quale ha registrato, nel passato, un fallimento, un'esperienza che è stata frustrante, che teme o non desidera, inconsciamente, ripetere.

Vi è un'autovalutazione di sé negativa rispetto allo studio, accompagnata dalla percezione delle proprie carenze e della propria inadeguatezza. L'esclusione dalla formazione in età infantile determina forme di autoesclusione e di esclusione in età successiva. Nel corso della vita di un individuo, peraltro, i suoi ruoli sociali cambiano costantemente e con essi i compiti che gli sono richiesti, le aspettative, le esigenze, i bisogni.

Un approccio globale ai problemi può consentire l'individuazione di forme di discriminazione positiva e, nell'insieme, spinte tese ad uguagliare le opportunità, che sono un elemento cruciale nello sviluppo di un processo di orientamento perché costringono a centrare - l'analisi sulle difficoltà dei processi di partecipazione.

La discriminazione positiva si realizza a vari livelli. L'ipotesi qui formulata è che un coinvolgimento dell'ambiente sociale inneschi un processo destinato ad accrescere le potenzialità educative dell'ambiente stesso.

Qualunque intervento a favore di soggetti che esprimono una domanda di formazione debole o inesistente richiede forme molteplici di intervento per una sua attivazione: gli elementi di globalità e di partecipazione positiva, se sono sempre presenti a vari livelli di incisività, richiedono tempi lunghi per una partecipazione massiccia delle fasce più svantaggiate.

Lo sviluppo della domanda si realizza rispondendo alla domanda iniziale qualunque essa sia, ma prefigurando percorsi che facciano sentire il bisogno di ulteriore impegno verso nuove esperienze. E in questa ottica che va sviluppata l'educazione degli adulti, in forme diverse per utenze potenziali diverse.

Le politiche educative e formative in età adulta sono politiche sociali e quindi devono intervenire su tutte le forme di esclusione e per tutte le fasce di età e fornire occasioni di esercitare una cittadinanza attiva e partecipe in ogni fase della vita, anche per le persone in situazione di handicap.

Occorre prevedere, pertanto, un collegamento tra educazione degli adulti e momenti formativi, culturali e sociali tesi a valorizzare gli anziani come risorse e diffondere a loro favore esperienze culturali, perché non si creino situazioni di solitudine e di emarginazione, specie per le donne anziane, che in passato frequentemente hanno vissuto in maniera totalizzante le esigenze di cura della famiglia.

3. *Aspetti pedagogici.*

In questi ultimi tempi la riflessione pedagogica ha rivolto le sue attenzioni all'organizzazione generale del modello che ha operato fino ad oggi e l'ha ritenuto insufficiente per risolvere i nuovi problemi che toccano il percorso formativo dei soggetti interessati.

La proposta che viene avanzata è tesa ad operare un cambiamento. Nella visione generale del sistema tradizionale prima doveva avvenire la formazione «intellettuale» alla quale doveva seguire la formazione professionale. Prima ci si doveva formare intellettualmente per poi poter operare concretamente.

La struttura formativa generale era pertanto caratterizzata dalla preminenza delle conoscenze rispetto alle competenze intese sia come capacità sia soprattutto come abilità.

Nello specifico del modello scolastico della scuola secondaria superiore, gli istituti tecnici generavano prevalentemente capacità e quelli professionali tendevano ad accentuare le abilità; il tutto era normalmente preceduto da un percorso di studi a carattere conoscitivo per tutti fino alla conclusione della scuola dell'obbligo.

Tutta la cultura del Paese ha comunque vissuto sulla costruzione istituzionale di un'idea molto semplice: la concettualizzazione doveva precedere l'operazione o l'applicazione, anzi essa era la condizione indispensabile per poter operare. Maggiore era il possesso della concettualizzazione, maggiore sarebbe stata la possibilità di una operazione. Il percorso formativo si sostanziava così di una forma prolungata di studio demandando l'applicazione alla fase successiva, quella del cosiddetto «mondo del lavoro».

Il mondo del lavoro, da parte sua, non dimostrava particolare gradimento per questa scelta ritenendo che, per alcune di queste formazioni, in particolare, non ci fossero più le condizioni per ritenere che le conoscenze che venivano indicate fossero adeguate alle evolute richieste dell'attività produttiva. Si consolidava sempre più l'idea che fosse ormai giunto il tempo di pensare diversamente l'approccio alla formazione. L'inversione di tendenza doveva pertanto riguardare sia i contenuti sia i loro tempi di apprendimento.

A questi due elementi se ne aggiungeva però un altro. Era difficile pensare ad una revisione del sistema generale senza un nuovo punto di vista, cioè non appariva più sufficiente nemmeno diminuire il numero delle informazioni necessarie e ridurre i tempi di frequenza. Si trattava di qualificare in maniera differente il percorso di formazione.

L'opzione pedagogica.

La riflessione sul nuovo concentra la sua attenzione su una ipotesi integrata sia per l'aspetto istituzionale e organizzativo sia per quello contenutistico-conoscitivo.

Vari sono gli elementi che vengono introdotti e che qualificano la nuova opzione, ma per il fatto che sono ritenuti importanti ed essenziali rappresentano i valori intorno ai quali costruire il nuovo modello. Resta, comunque, l'opzione pedagogica il punto centrale che assegna un nuovo significato a queste componenti ed essa è basata sul «concetto di relazione».

Con questa scelta vengono affrontate diversamente le dicotomie classiche: studio-lavoro, intellettualità-manualità, formazione basilare formazione tecnica professionale-cittadinanza.

Lo studio è certamente un valore acquisito; è sempre stato un valore, anche se nel passato solo per pochi. Oggi è definitivamente considerato un valore essenziale per tutti. Il problema da affrontare non riguarda tanto il valore dello studio per tutti ma il rapporto che lo studio deve stabilire con un altro valore, quello del lavoro. La novità non attiene pertanto allo studio ma alla introduzione del concetto di lavoro nel curricolo di studio come un concetto formativo essenziale per la comprensione del lavoro stesso. In questa diversa visione del curricolo il tema del lavoro rappresenta il fatto nuovo e contribuisce a definire meglio il rapporto con altri contenuti e, soprattutto, con il valore fondamentale: l'uomo e le sue operazioni nel mondo.

L'aspetto conoscitivo del lavoro riguarda una sola parte del tema, l'altra attiene: all'operatività reale, cioè alla sua dinamica nel momento in cui esso si attua e agisce.

L'organizzazione della formazione deve pertanto stabilire, rispetto al passato, un rapporto diverso col mondo del lavoro e con le sue molteplici espressioni. Tra studio e lavoro sono individuabili una serie di forme di collaborazione che possono rappresentare modelli articolati di possibili modalità di relazione e di conseguente apprendimento. Si può così entrare nella logica della non identificazione dell'apprendimento con lo studio soltanto, ma con diverse forme di studio-lavoro.

Per cui si può sostenere che lo studio è solo una modalità della conoscenza e che per giungere meglio a conoscere diventa indispensabile correlare le forme dello studio alle forme del lavoro. Lo studio non è più la sola condizione per conoscere, la conoscenza è il prodotto dell'integrazione fra la dimensione teorica e quella operativa.

L'uomo è unità e nell'itinerario della sua formazione tale unità deve essere costantemente mantenuta. Si deve pertanto evitare di attuare forme di separazione che portino a considerare periodi in cui sia presente la sola formazione dell'intelletto seguiti da altri in cui sia solo presente la formazione tecnica o operativa. La contestualità delle operazioni va invece mantenuta durante l'arco della formazione in tutti i suoi momenti, La formazione integrale dell'uomo, prima di essere un fatto contenutistico, è una profonda opzione metodologica.

Sulla stessa linea di riflessione va collocata la distinzione tra formazione di base e formazione tecnico-professionale.

Un altro elemento di questa nuova strategia formativa riguarda il rapporto tra formazione, lavoro e «diritto di cittadinanza».

Occorre qui richiamare un fondamentale assunto costituzionale secondo il quale la repubblica è «fondata sul lavoro». Questa dichiarazione esprime in modo evidente il collegamento che esiste tra lavoro e cittadinanza.

La costituzione ha inteso assegnare al lavoro un valore primario in quanto riferito al modo col quale il soggetto, la persona, si colloca con tutta la sua vita nell'ambiente produttivo e culturale. Ciò che il lavoro oggi richiede, dal punto di vista pedagogico, è di essere correlato in modo più ravvicinato alla riflessività e quindi di essere in grado di stabilire un diverso rapporto col mondo tradizionale dello studio.

Mentre alla scuola e alle diverse istituzioni formative si è chiesto di essere più attente al tema del lavoro e al relativo rapporto col mondo della produzione, al lavoro oggi, si deve chiedere di essere aperto alla riflessione sulle proprie operazioni e, quindi, di considerare questo nuovo aspetto come elemento essenziale del suo sviluppo qualitativo.

Il diritto di cittadinanza attraversa proprio questi momenti fondamentali: il soggetto acquista il diritto al lavoro come diritto alla sua umanizzazione attraverso la riflessività. Occorre transitare dalla concezione del lavoro come strumento a quella del lavoro come oggetto significativo per la propria umanizzazione, la prima cittadinanza politica dell'uomo risponde a questa esigenza: contribuire allo sviluppo sociale mediante l'umanizzazione del lavoro; essa passa attraverso la riflessione e la consapevolezza. Questa appare la fondamentale opzione politica intesa come partecipazione alla costruzione sociale; per il soggetto che l'assume e la costruisce è la sua essenziale e personale opzione pedagogica.

4. *Le competenze alfabetiche: dimensioni politiche e socio-culturali.*

L'alfabetizzazione funzionale.

Recenti dati sulla scolarizzazione della forza lavoro mostrano una forte necessità di arricchire e rafforzare l'area delle competenze di base. È infatti difficile affrontare la vita-personale e professionale contando su un patrimonio di competenze di base molto esiguo (metà della popolazione occupata è composta da lavoratori privi di titolo, con licenza elementare e al massimo con un livello di scolarità obbligatoria).

La necessità di partecipare ad azioni educative in diversi momenti della vita personale e lavorativa è un diritto cui devono poter accedere ampie fasce di popolazione, con particolare sviluppo delle misure di accoglienza per le fasce a forte rischio di emarginazione sociale e produttiva in relazione alle necessità di ristrutturare i propri progetti personali e lavorativi.

L'avvio di un processo di «riscolarizzazione» in età adulta deve considerare come prioritario il problema dei nuovi bisogni di alfabetizzazione, collegati alla necessità di nuovi saperi e nuovi linguaggi e dei modelli pedagogici per far fronte a tali esigenze. Il sistema scolastico deve garantire anche per l'età adulta la possibilità di acquisire i saperi minimi necessari per collocarsi adeguatamente nella vita sociale e produttiva.

Un ulteriore ambito di primaria importanza cui potrebbero in parte rispondere le istituzioni scolastiche e l'offerta di momenti di orientamento e counselling per facilitare il rientro nei percorsi formativi, per sostenere gli esiti formativi e la spendibilità, in raccordo con le altre strutture territoriali a ciò preposte.

Il nuovo obbligo di istruzione e formazione.

Il prolungamento a partire dal 2000 dell'obbligo di formazione a 18 anni, le disposizioni contenute nella legge 20 gennaio 1999 n. 9 in materia di modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione elevato a nove anni, le norme sulla componente formativa dei percorsi di apprendistato, definiscono alcune delle più rilevanti aree di interazione tra le iniziative che lo Stato, le regioni e gli altri soggetti sociali e istituzionali operanti sul territorio sono chiamati a svolgere nei riguardi della popolazione giovanile compresa tra i 14 ed i 18 anni, la più colpita da vasti fenomeni di dispersione scolastica, demotivazione, disorientamento e difficile rapporto col mercato del lavoro.

Su queste materie esistono ormai i presupposti politici e legislativi per la definizione di piani operativi che coinvolgano l'azione degli istituti di istruzione secondaria, e di quelli professionali in particolare, i più adatti ad interpretare e gestire la domanda di istruzione e formazione orientata alla rapida transizione verso il mondo del lavoro e/o a forme di alternanza tra studio e lavoro.

L'idea guida della «competenza».

L'idea guida che percorre e collega concettualmente le citate norme è quella di «competenza», intesa come dimensione operativa della formazione, uso finalizzato delle conoscenze, saper fare, organizzare, decidere. Tale interpretazione della nozione di «competenza», pur potendo trovare applicazioni utili ed efficaci anche nell'ambito dei curricoli scolastici finalizzati all'acquisizione di titoli di studio (soprattutto di tipo professionale e tecnico), si pone sul terreno più ampiamente comprensivo del riconoscimento e della valorizzazione delle diverse modalità, forme e stili di apprendimento, realizzati o realizzabili anche al di fuori dell'offerta educativa di tipo tradizionale: nei percorsi della formazione professionale, nei luoghi di lavoro, in autoistruzione o nell'educazione aperta e a distanza. In questo quadro si pongono con urgenza problemi di riconoscimento e di interazione, integrazione e circuitazione delle esperienze e dei risultati della formazione comunque acquisita, con particolare attenzione alle varie forme di educazione extrascolastica.

Nuovi alfabeti, nuovi analfabeti.

Accanto all'esigenza di investire in modo più sistematico ed efficace nella educazione e nella formazione iniziale di tutti i giovani compresi nella citata fascia d'età 14-18 anni, in modo da porre su più solide basi la prospettiva della educazione permanente o *Life-long*, si pone oggi con forza in Italia, come in tutti i Paesi economicamente e tecnologicamente avanzati, il problema di far fronte ai problemi connessi al rapido sviluppo di nuovi alfabeti, nuovi saperi e nuove esigenze formative.

Accanto agli ancora non risolti problemi di una più estesa ed efficace alfabetizzazione primaria si pongono cioè problemi nuovi di ri o neo-alfabetizzazione per larga parte della popolazione adulta, e non solo in relazione alle competenze professionali possedute: la formazione continua dei lavoratori esige oggi l'acquisizione di competenze socio-relazionali, comunicative e più ampiamente culturali che appaiono importanti quanto se non più delle stesse competenze di tipo tecnico-professionale.

Occorre perciò predisporre iniziative organiche di alfabetizzazione funzionale rivolte agli adulti, occupati e non, tenendo conto del fatto che in Italia i loro livelli medi di istruzione sono più bassi di quelli che si registrano in altri Paesi dell'area OCSE.

5. *Obiettivi e strategie del patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.*

Il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione prevede, all'allegato 3, l'impegno del Governo «... a predisporre un progetto specifico e risorse mirate per la sperimentazione e la messa a regime di un «sistema di educazione per gli adulti», sul quale avviare il confronto e la sperimentazione d'intesa con le forze sociali e con le rappresentanze delle regioni e degli enti locali. Tale progetto, da collocare nell'ambito della formazione integrata, avrà caratteristiche di integrazione, modularità, interdisciplinarietà e flessibilità, per consentire percorsi formativi personalizzati e prevederà inoltre una certificazione integrata e il riconoscimento di crediti, spendibili nei percorsi di studio e nel mondo del lavoro».

«Per rispondere ai fabbisogni formativi dei lavoratori e delle aziende, messi in evidenza dalle indagini realizzate dagli organismi bilaterali costituiti tra le parti sociali, Governo e regioni assicureranno un'offerta formativa integrata tra università, scuole e agenzie di formazione professionale, che potrà trovare un punto di riferimento nei centri territoriali per l'educazione degli adulti, opportunamente integrati dall'apporto delle strutture della formazione professionale e dell'università. Tale offerta formativa sarà organizzata in modo da sostenere l'inserimento lavorativo delle fasce deboli del mercato del lavoro».

«... In merito alla formazione esterna degli «apprendisti» nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese, il Governo si impegna a procedere attraverso sperimentazioni concertate tra le forze sociali e le istituzioni ai vari livelli, al fine di individuare percorsi e modelli formativi idonei alla realtà dell'imprenditoria diffusa. ... Per realizzare questi obiettivi Governo e regioni si impegnano ad assicurare la necessaria offerta formativa da parte delle strutture della formazione professionale e della scuola, integrate fra loro. Il Governo si impegna a promuovere un confronto con le parti sociali al fine del più ampio utilizzo dell'apprendistato».

«Governo e parti sociali concordano sulla necessità di estendere i tirocini formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione, come strumento indispensabile di raccordo tra formazione e lavoro, secondo le modalità stabilite dall'art. 18 della legge n. 196/1997 e relativo decreto attuativo (progetti formativi concordati tra strutture formative e aziende, tutoraggio, coinvolgimento di istituzioni e parti sociali)».

«Il Governo intende favorire la ricerca di un accordo tra le parti sociali volto a sperimentare *meccanismi contrattuali* che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle centocinquanta ore, l'utilizzo delle banche ore annuali previste dai CCNL e ulteriori strumenti per consentire ai lavoratori di accedere pienamente alle attività di formazione continua e di educazione degli adulti».

«Il Governo, in questo quadro, intende agevolare interventi formativi congiunti tra regioni del nord e del mezzogiorno, in accordo con le parti sociali, per consentire gli opportuni trasferimenti di conoscenze ai fini dello sviluppo economico e sociale tra le diverse aree del Paese».

Con il patto sociale questi obiettivi e le strategie per conseguirli si collocano in una nuova definizione della vocazione istituzionale del sistema di EDA. Il diritto al sapere, nel nuovo contesto sociale ed economico connesso alla globalizzazione, si amplia fino a divenire diritto alla formazione per tutta la vita, quale precondizione sia per la crescita culturale e civile della persona sia per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro.

La crescente complessità delle moderne società, la flessibilità del mercato del lavoro ed i rapidi cambiamenti dei contenuti delle professionalità presuppongono livelli qualificati di cultura e di competenze, aggiornate ed arricchite per consentire al soggetto non soltanto la necessaria autonomia culturale, ma anche l'alternarsi di formazione e lavoro, quale precondizione per difendere il diritto alla qualità dell'occupazione e all'evoluzione dei percorsi professionali.

In tale nuovo contesto, le conoscenze culturali e di base acquistano maggiore centralità e si coniugano come elementi pre-professionalizzati, in grado di collegare la cultura al saper fare ed ai contesti di vita e di lavoro. L'EDA diviene, pertanto, una risorsa importante per lo sviluppo locale e per il recupero dell'identità anche sociale del territorio.

Il ruolo dell'EDA si colloca, quindi, con chiarezza nell'ambito del diritto di cittadinanza e come tale deve essere esplicitamente confermato.

Anche nel nuovo contesto, viene confermato il ruolo tradizionalmente svolto dall'EDA, quali le azioni formative rivolte alle fasce di utenti più deboli o marginalizzate, il soddisfacimento di bisogni culturali individuali, tra i quali rappresenta una priorità il conseguimento del titolo di studio. Il recupero e l'acquisizione del titolo di studio prevedono percorsi scolastici all'interno di una strategia complessiva di integrazione che non può negare la responsabilità della scuola in presenza di una specifica esigenza di istruzione.

Come dichiarato nella Conferenza di Amburgo, l'EDA deve essere vista in una prospettiva più ampia, orientata a diversi obiettivi, dal recupero dei *drop-out* alla rimotivazione culturale e sociale, all'inserimento dei giovani al mercato del lavoro, alla lotta alla disoccupazione, nonché all'accoglienza di immigrati che stanno diventando una presenza sempre più significativa nel nostro Paese, assai rilevante in certe aree.

Occorre realizzare le condizioni per una offerta integrata e flessibile, che, a cominciare dalla formazione collegata al lavoro e ad altre tipologie educative che corrispondano alle aspirazioni e ai desideri degli individui, coniughi esigenze di formazione tecnico-professionale con esigenze di autonomia culturale e di orientamento del cittadino e, attraverso la certificazione e il riconoscimento di crediti nei diversi contesti di studio e di lavoro, consenta a ciascuno la personalizzazione dei percorsi culturali e formativi.

L'integrazione - intesa quale interazione tra soggetti diversi nel rispetto delle diverse vocazioni istituzionali - è l'elemento che può consentire l'apertura dell'EDA alla nuova qualità della domanda sociale. Tale integrazione dovrà riguardare il raccordo con la formazione professionale e, quindi, con i diversi centri pubblici e privati accreditati. Il coinvolgimento della scuola secondaria superiore dovrà costituire un obiettivo esplicito, prevedendo tempi e forme di graduale inserimento, fino a farne un altro baricentro dell'attività dell'EDA, in grado di fornire risposte alla domanda di cultura e di formazione di chi ha già il titolo dell'obbligo. Tutto ciò in coerenza con la crescita e la diffusione dei livelli di scolarizzazione, e in relazione all'elevamento dell'obbligo scolastico, nonché alla previsione dell'obbligo formativo.

In questa ottica, la scuola secondaria serale deve essere più raccordata con il circuito EDA per consentire ai corsisti il normale proseguimento dei corsi di studio.

I curricoli della scuola serale, soprattutto nella istruzione tecnica nonostante le innovazioni introdotte con le sperimentazioni in atto, non offrono le flessibilità richieste dal particolare modello organizzativo.

La concertazione con le parti sociali in grado di dare efficacia alle decisioni assunte, come ribadito dalla stessa Commissione europea, costituisce lo strumento principale per raccordare l'offerta formativa anche alla domanda espressa dal mercato del lavoro, assicurando al tempo stesso quell'ampiezza del consenso che solo è in grado di dare efficacia alle decisioni assunte.

6. *L'esperienza dei centri territoriali.*

I centri territoriali permanenti, istituiti ai sensi dell'o.m. n. 455/1997, hanno raccolto e integrato unitariamente le precedenti esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori, e rappresentano, sotto l'aspetto organizzativo, l'insieme dei servizi e delle attività di istruzione e di formazione degli adulti presenti su un territorio di dimensione distrettuale.

Le attività e i servizi per gli adulti si svolgono su più sedi anche non scolastiche e sono coordinati dal centro territoriale che ha come riferimento amministrativo e didattico una istituzione scolastica della fascia dell'obbligo e come coordinatore responsabile il suo capo d'istituto.

Sotto l'aspetto funzionale i centri territoriali permanenti sono luogo di concertazione, di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e di organizzazione delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, per l'alfabetizzazione culturale e funzionale, il consolidamento e la promozione culturale, la rimotivazione e il riorientamento, l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze e di competenze specifiche, di pre-professionalizzazione e/o di riqualificazione professionale.

I centri svolgono attività di accoglienza, ascolto e orientamento; di alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale; di apprendimento della lingua e dei linguaggi; di sviluppo e consolidamento di competenze di base e di sapori specifici; di recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali per una attiva partecipazione alla vita sociale; di acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale; di rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.

Le attività si svolgono mediante corsi lunghi di istruzione oppure a mezzo di corsi brevi/moduli a carattere monografico. Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni dei crediti formativi acquisiti.

L'accesso ai centri territoriali è gratuito. Possono accedere alle attività dei centri gli adulti di qualsiasi età e condizione. Viene data precedenza a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio (licenza elementare o media).

Il centro si avvale dei docenti messi a disposizione dal provveditorato agli studi e degli operatori messi a disposizione da altri soggetti pubblici o in convenzione da altri istituti o assunti con contratto d'opera.

Il 1998/1999 è stato l'anno in cui i centri hanno preso l'avvio in forma diffusa su tutto il territorio nazionale, riorganizzando e comprendendo anche molte delle esperienze per gli adulti dei precedenti ordinamenti.

Sono stati attivati circa 700 corsi di alfabetizzazione (scuola primaria) su 2/3 dei centri, e circa 1.700 corsi delle 150 ore nel 95% dei Centri, con una utenza complessiva di 53 mila adulti; le attività d'istruzione sono state condotte da oltre 3.300 docenti che si sono avvalsi del supporto tecnico e amministrativo di circa 1.200 unità di personale ATA.

Altri 97 mila adulti hanno potuto fruire presso i centri di corsi brevi o a carattere modulare (es., alfabetizzazione informatica e linguistica). Per gli interventi i centri si sono avvalsi, oltre che dell'apporto diretto dei docenti assegnati, anche di prestazioni aggiuntive e di contratti d'opera intellettuale stipulati con esperti esterni nonché con il sostegno degli IRRSAE che hanno organizzato momenti di confronto degli operatori interessati anche a carattere regionale.

Il tipo di offerta e la quantità di consenso ottenuto dai nuovi CTP, in prospettiva, spostano decisamente il centro dell'azione verso gli Istituti di istruzione secondaria superiore dove i livelli di servizio possono meglio corrispondere ai nuovi bisogni formativi emergenti.

Si può prevedere un ampliamento dell'offerta di servizio in questa direzione con interventi integrati, senza depotenziare le realtà che attualmente soddisfano una diffusa domanda di istruzione e di formazione.

Particolari interventi vanno progettati e realizzati nelle aree non ancora impegnate nell'educazione degli adulti, soprattutto nel Mezzogiorno, nonostante i bassi livelli di istruzione e formazione della popolazione.

7. *Verso la costruzione di un sistema integrato di educazione e formazione permanente.*

Il processo di rinnovamento del sistema formativo italiano sta interessando sia l'area della formazione iniziale (elevamento dell'obbligo di istruzione, obbligo formativo a diciotto anni, apprendistato, formazione integrata superiore), sia l'area della formazione continua e dell'educazione in età adulta (misure di sostegno per la formazione continua previste nella legge 196/1997 e ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 455/1997 sull'educazione in età adulta).

Il ridisegno dell'architettura di sistema raccoglie pienamente le indicazioni provenienti dalle politiche dell'Unione europea in merito alla necessità che i sistemi formativi rispondano ad una domanda sociale ed economica diversa dal recente passato, per favorire l'acquisizione di nuovi saperi con opportunità formative differenziate.

Il cambiamento richiede la promozione di una offerta integrata tra il sistema scolastico e il sistema di formazione professionale e tra questi e il mondo del lavoro.

I soggetti istituzionali (Stato, regioni ed enti locali) e le parti sociali debbono assumere un impegno comune per suscitare una vasta percezione, in tutta la popolazione, in merito all'importanza del ruolo che l'educazione degli adulti può rivestire per la crescita democratica, civile, sociale ed economica del nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno.

Occorre uno sforzo, politico e progettuale, per passare da un'organizzazione per sistemi chiusi ad una organizzazione di rete il cui obiettivo è costituito da risposte efficaci e differenziate ai diversi bisogni dell'utenza; senza questo passaggio, che comunque presenta tempi di realizzazione a medio-lungo termine, non sarà possibile parlare di interventi integrati e di miglioramento della qualità complessiva del sistema.

L'educazione degli adulti è costituita dall'insieme delle opportunità educative formali (istruzione e formazione professionale certificata) e non formali (cultura, educazione sanitaria, sociale, formazione nella vita associativa, educazione fisico-motoria) rivolte ai cittadini in età adulta, aventi per obiettivo la formazione di competenze personali di base nei diversi campi e di competenze di base trasferibili e certificabili.

È sull'insieme di questo campo d'intervento che le politiche d'integrazione previste nel presente paragrafo intendono intervenire.

Il carattere integrato dei progetti e degli interventi che ne conseguono costituisce il motivo ispiratore di una strategia tendente ad assicurare la funzione «inclusiva» del nuovo sistema.

Il campo dell'educazione degli adulti in Italia è ricco di esperienze e potenzialità. Attraverso un processo d'integrazione si tratta di ricondurlo a sistema, aumentarne la qualità con la creazione di servizi di supporto, favorire la razionalizzazione degli interventi in atto ed assicurare un più alto grado di eguaglianza delle opportunità formative lungo l'arco dell'esistenza, nella prospettiva di realizzare l'obiettivo proposto dalla V Conferenza mondiale dell'Unesco di «one hour a day for learning for all».

Si tratta di porre in essere un processo che sviluppi l'integrazione tra:

1) le diverse istituzioni responsabili nei diversi campi ed ai diversi livelli istituzionali, ciascuno per le proprie competenze;

2) i diversi ambiti d'intervento;

3) le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili.

7.1 *I destinatari.*

Il nuovo sistema integrato di educazione degli adulti si muove in una prospettiva di «life long learning» e per questo intende portare a sinergia l'insieme delle opportunità formative che interessano i cittadini in età adulta, in relazione ai diversi problemi ed interessi che caratterizzano le diverse fasi e i diversi momenti dell'esistenza.

Per questa ragione il nuovo sistema prende in considerazione la domanda di formazione espressa da ogni strato di pubblico, ovvero:

a) pubblici particolari;

b) pubblici di ogni età e condizione sociale.

7.2 *L'oggetto della nuova offerta formativa integrata.*

Il nuovo sistema integrato di formazione dovrà assumere tre compiti prioritari:

1). favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;

2) favorire l'estensione delle conoscenze;

3) favorire l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale.

7.3 *Gli agenti formativi.*

Il Ministero della pubblica istruzione, le altre amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali debbono impegnarsi di concerto a promuovere il nuovo sistema integrato di educazione degli adulti, a partire dalla realizzazione di una progressiva sinergia tra diversi attori già impegnati nel settore.

In particolare, si considera essenziale l'apporto dei seguenti agenti:

a) il sistema scolastico;

b) il sistema regionale della formazione professionale;

c) il sistema dei servizi per l'impiego;

d) le reti civiche delle iniziative per l'educazione degli adulti;

e) le infrastrutture culturali (biblioteche di EE.LL., musei, teatri...);

f) le imprese;

g) le associazioni (culturali, del volontariato sociale, del tempo libero, delle famiglie, ecc.);

h) le università.

Tali soggetti possono dar vita congiuntamente a forme associative anche a carattere consortile per la gestione di programmi e progetti comuni.

7.4 *Il sistema generale.*

Il sistema generale si articola sui seguenti livelli istituzionali:

a) Livello nazionale.

Le funzioni relative all'integrazione dei sistemi vanno affidate ad un comitato integrato, composto dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'Università e ricerca, dal Dipartimento per gli affari sociali, dalla rappresentanza delle regioni, degli Enti locali e dalle parti sociali.

Tale comitato deve essere raccordato con il comitato nazionale per l'istruzione formazione tecnica superiore, al fine di assicurare la necessaria coerenza degli interventi di integrazione di sistema, eventualmente prevedendo un rapporto strutturale tra i due comitati. Tali funzioni riguardano soprattutto l'individuazione delle priorità strategiche, la definizione degli indirizzi generali nonché delle risorse attivabili, dei criteri per la loro distribuzione e la definizione di linee guida per la determinazione degli standard, del monitoraggio e della valutazione, dei dispositivi di certificazione e di riconoscimento dei crediti.

b) Livello regionale.

La pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta agli adulti rientrano nelle competenze delle regioni ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, cui esse assolvono secondo quanto previsto dagli ordinamenti regionali.

Al fine di assicurare la necessaria concertazione, le regioni istituiscono un comitato regionale, costituito dagli assessori regionali preposti, dai rappresentanti degli enti locali, dal rappresentante del Dipartimento regionale scolastico e dalle parti sociali, secondo modalità analoghe a quanto previsto per il livello nazionale.

Tale comitato ha funzioni di concertazione relative, oltre che alla programmazione, alla promozione, al monitoraggio e alla valutazione del sistema di educazione degli adulti.

In particolare, tale organismo:

a) individua gli interventi per la promozione dell'educazione degli adulti;

b) definisce i criteri per la realizzazione delle attività sul proprio territorio, a partire dalle conoscenze sui fabbisogni professionali e formativi locali;

c) definisce il quadro delle risorse disponibili destinate al sistema integrato di educazione degli adulti;

d) definisce i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione.

Nell'ambito delle funzioni di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, tenendo conto anche delle indicazioni dei comitati locali, promuovono il raccordo dei piani di educazione degli adulti con le politiche di sviluppo ed occupazionali.

La regione definisce, d'intesa con gli enti locali, con il responsabile della Direzione regionale per l'istruzione e nel confronto con le parti sociali, i criteri per l'individuazione degli ambiti di riferimento territoriale relativamente alla costituzione dei comitati locali e la dislocazione dei centri territoriali.

Il responsabile della Direzione regionale per l'istruzione assicura l'acquisizione dei pareri del consiglio regionale dell'istruzione in merito a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

c) Livello locale.

La provincia svolge le seguenti funzioni:

a) concorre con la regione alla definizione delle scelte di programmazione in tema di educazione degli adulti;

b) predispone le linee generali per la programmazione territoriale, con particolare riferimento alla definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili su scala provinciale;

c) programma i servizi di informazione e pubblicizzazione di interesse sovracomunale;

d) collabora al monitoraggio del sistema a livello provinciale sulla base delle indicazioni ricevute dal livello regionale ed in sinergia con eventuali progetti di monitoraggio e valutazione di dimensione regionale.

I comuni e le comunità montane in coerenza con quanto disposto dall'art. 139, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1999 n. 112 svolgono le seguenti funzioni:

a) concorrono con la regione e la provincia alla definizione delle scelte di programmazione in tema di educazione degli adulti;

b) provvedono al monitoraggio ed all'analisi dei fabbisogni formativi e professionali che emergono dal territorio;

c) programmano, d'intesa con i comitati locali, l'uso condiviso delle risorse disponibili;

d) promuovono, d'intesa con i comitati locali, le iniziative nell'ambito dell'educazione degli adulti;

e) concorrono alla definizione dei progetti pilota, sulla base delle priorità e delle vocazioni territoriali;

f) promuovono la realizzazione ed il coordinamento dell'insieme delle opportunità presenti a livello territoriale, ai fini del funzionamento integrato del sistema;

g) organizzano iniziative per l'informazione e l'orientamento degli utenti rispetto alle diverse opportunità;

h) istituiscono i comitati locali.

Il comitato locale.

La sede privilegiata della programmazione concertata è quella locale. A questo scopo, i comuni e le comunità montane promuovono - d'intesa con gli uffici scolastici territoriali, con gli altri soggetti istituzionali e con le parti sociali - la costituzione di comitati locali per l'offerta formativa integrata destinata agli adulti, sulla base dei criteri definiti in sede di programmazione regionale.

I comitati medesimi, in particolare:

a) promuovono l'educazione degli adulti;

b) programmano, in linea con i criteri stabiliti a livello regionale, le attività da realizzare sul proprio territorio, a partire dall'analisi dei fabbisogni professionali e formativi locali;

c) definiscono e programmano l'uso condiviso delle risorse disponibili destinate al sistema: integrato di educazione degli adulti;

d) elaborano progetti di area e formulano proposte per il complessivo calendario dell'offerta formativa;

e) formulano proposte in merito alla istituzione di Centri territoriali ed alla relativa dislocazione.

I comitati locali sono presieduti da rappresentanti dei comuni e delle comunità montane, e sono composti dai rappresentanti degli Uffici scolastici territoriali, della provincia, dei comuni, delle comunità montane, delle parti sociali e da rappresentanze delle Agenzie formative (associative e non) operanti, nel campo dell'educazione non formale. Del comitato fa parte un rappresentante del consiglio scolastico locale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 233/1999.

L'ambito territoriale per la costituzione di ciascun comitato è definito sulla base dei criteri individuati dalla regione, d'intesa con i comuni e le province.

Spetta ai comitati anche assicurare il raccordo con le politiche occupazionali e i servizi per l'impiego, a partire dall'orientamento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 469/1997.

7.5 *Gli operatori.*

Per lo svolgimento delle attività formative è necessaria la presenza di operatori specializzati, qualificati e con competenze professionali specifiche.

Essi sono impegnati in funzione di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione di agenzie formative e di servizi, docenza, tutoraggio d'aula, di azienda, di servizi, organizzazione. Per ogni progetto deve essere garantita la presenza di operatori specializzati nella progettazione formativa.

7.6 *Il modello formativo.*

Il modello formativo si caratterizza per l'offerta di una molteplicità di percorsi aperti e flessibili e di specifiche opportunità, al fine di essere centrato sulle condizioni di partecipazione degli iscritti e favorire l'ingresso in formazione di soggetti adulti di ogni età. Esso si caratterizza per la modularità dei percorsi e per la flessibilità dei moduli che lo compongono, ognuno finito in sé e riconosciuto, eventualmente, anche quale credito formativo dai soggetti coinvolti sia per la prosecuzione degli studi (nel sistema scolastico e professionale) sia per una professionalizzazione dell'individuo secondo una modalità di quantificazione stabilita fra le istituzioni interessate ai fini della relativa esigibilità e basata su standard minimi concertati a livello nazionale.

Rispetto alle attività previste dalla programmazione dell'offerta formativa definita in sede di comitato locale e rispondenti a criteri di qualità ed ai relativi standard formativi previsti dal sistema, si potrà prevedere il riconoscimento di crediti ai fini della riduzione del percorso scolastico o del percorso di professionalizzazione. Potranno essere riconosciute competenze acquisite anche all'esterno delle agenzie specializzate nell'istruzione e nella formazione professionale e, in particolare, nelle agenzie la cui offerta è inclusa nei piani elaborati a livello regionale e locale.

7.7 *Finanziamenti.*

Il sistema viene sostenuto finanziariamente dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati, da integrare eventualmente con altre risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

Più in generale, il sistema integrato di educazione degli adulti si fonda sull'utilizzazione delle risorse strumentali ed umane provenienti dai diversi sistemi e dai diversi agenti pubblici e privati che concorrono alla sua attivazione e al suo funzionamento.

I fondi statali destinati all'arricchimento ed all'integrazione dell'offerta formativa hanno lo scopo di:

a) incrementare l'offerta formativa per gli adulti in particolare ove carente;

b) sostenere i progetti pilota e i progetti per particolari tipi di attività;

c) favorire la costruzione del sistema e delle reti;

d) favorire i raccordi con la formazione continua.

Una quota adeguata dell'insieme delle risorse rese disponibili dalle regioni e dagli enti locali dovrà essere destinata al finanziamento della domanda individuale di formazione (assegni di studio, buoni studio, conti correnti formativi individuali, i prestiti d'onore e altro).

8. *Il programma 2000.*

Premessa.

La riorganizzazione dell'attività EDA si colloca in una strategia che sta velocemente evolvendo, ma che richiede, per la sua piena attuazione, ulteriori soluzioni legislative e contrattuali. Va considerata, pertanto, l'esigenza di un governo della fase di transizione, individuando le necessarie connessioni tra esperienze e prospettiva nella chiarezza degli obiettivi, dei percorsi, delle risorse tecnico--professionali.

In tale fase è necessario che la definizione delle funzioni e degli organismi ai diversi livelli istituzionali debba tenere conto, per un verso, dei processi di riforma in atto o in via di realizzazione (autonomia scolastica e riforma dei cicli, d.lgs. n. 112/1998, legge n. 196/1997, riforma degli organi collegiali della scuola, riforma del ministero della pubblica istruzione), per l'altro, delle caratteristiche di sistema nazionale dell'EDA che debbono essere salvaguardate per assicurare pari diritti ed opportunità sul territorio nazionale.

8.1. *Le priorità.*

Costituiscono obiettivi prioritari:

a) l'avvio dell'impianto del modello di programmazione e gestione del nuovo sistema di educazione degli adulti a livello locale, regionale e nazionale, con il compito prioritario di rafforzare il ruolo di programmazione dell'offerta formativa da parte degli enti locali e delle regioni d'intesa con i rappresentanti del Dipartimento regionale per l'istruzione e l'insieme dei soggetti pubblici e privati competenti, secondo modalità di concertazione con le forze sociali, nella prospettiva di un progressivo coinvolgimento delle competenze in materia presenti nelle politiche del lavoro, dell'istruzione, dell'università, nelle politiche sociali, nella cooperazione internazionale;

b) la sperimentazione di progetti pilota locali capaci di assicurare la produzione di una modellistica con alto grado di trasferibilità;

c) il rafforzamento e lo sviluppo dei sistemi e degli interventi di educazione degli adulti nei campi dell'istruzione, formazione ed educazione non formale degli adulti.

8.2. *Linee di attuazione.*

Premessa.

Il nuovo sistema di educazione degli adulti potrà nascere solo come risultato di un ampio processo di trasformazione che assicuri risorse, sostenibilità e qualità dell'offerta formativa. Per questo, nell'attuazione degli interventi, costituisce un vincolo comune il rispetto e lo sviluppo di modelli di integrazione. A questo scopo si dovrà operare privilegiando pratiche di integrazione nei diversi momenti di funzionamento del sistema e in particolare nei momenti della programmazione, gestione, attuazione, certificazione, valutazione e riconosci-

mento dei crediti. Per quanto concerne la gestione e l'attuazione di programmi e progetti comuni si privilegiano i soggetti integrati costituiti attraverso forme associative anche consortili.

8.2.1. *Il modello di programmazione e gestione.*

a) A livello locale gli enti locali, su base individuale o associata, sono chiamati ad impegnarsi nell'avvio del processo di programmazione territoriale dell'offerta formativa integrata rivolta alla popolazione in età adulta, secondo gli indirizzi esposti al precedente punto 7.

I comitati locali, istituiti a seguito di tali iniziative, sostituiscono a partire dall'anno 2000 gli attuali comitati provinciali per l'educazione degli adulti previsti dall'o.m. 455/1997. Il risultato di tale processo consisterà nella messa in rete e nel coordinamento dell'insieme dell'offerta di educazione degli adulti, assicurata da soggetti pubblici e privati e dalla adozione di comuni strumenti di informazione della popolazione.

b) A livello regionale e nazionale saranno attivate azioni per la definizione di indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa, la promozione di comuni servizi di accompagnamento (formazione comune degli operatori, comuni servizi di informazione radiotelevisiva, etc.), il monitoraggio, la valutazione, l'attivazione di comuni procedure di certificazione e riconoscimento dei crediti. Attraverso le azioni qui considerate si dovrà giungere alla definizione, a livello nazionale, delle linee-guida di un programma per l'EDA. L'obiettivo quantitativo è costituito dal coinvolgimento a regime di 500.000 persone ogni anno.

8.2.2. *La sperimentazione di componenti del nuovo sistema.*

Gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi regionali di programmazione, concorrono, sulla base delle priorità e delle vocazioni territoriali, alla definizione di progetti pilota significativi attraverso cui si avvia la sperimentazione della possibili modalità di intervento rispetto alle diverse componenti e dimensioni di un nuovo sistema di educazione degli adulti. Le regioni, d'intesa con gli enti locali, promuovono progetti pilota nel caso in cui tali interventi contribuiscano allo sviluppo della dimensione regionale del sistema integrato di educazione degli adulti a supporto dei comitati locali, con particolare riferimento alle misure di accompagnamento di interesse comune (formazione degli operatori, informazione, ricerca e sperimentazione avanzata, nuove tecnologie, crediti, ecc.).

Si tratterà di progetti a base territoriale, nel senso che saranno progettati e gestiti d'intesa con gli enti locali interessati e con le agenzie competenti.

La sperimentazione dei progetti pilota dovrà avere un rilievo nazionale ed essere significativa rispetto al processo di costruzione del nuovo sistema formativo per gli adulti. Indirizzi in materia saranno definiti dal comitato nazionale.

8.2.3. *La gestione e lo sviluppo degli interventi.*

La gestione e lo sviluppo degli interventi avviene attraverso l'azione sinergica dei sottosistemi della scuola, della formazione professionale e dell'educazione non formale.

a) l'educazione degli adulti nel sistema scolastico.

In tale ambito si provvede alla riorganizzazione dei centri territoriali per l'EDA, che possono essere ubicati in qualunque tipo e ordine di scuola, sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti dalla programmazione regionale dell'offerta formativa integrata e concertati con gli enti locali e le parti sociali.

Gli interventi dovranno essere indirizzati alla valorizzazione ed alla qualificazione dei centri territoriali quali strutture di servizio che concorrono, per quanto di competenza, alla raccolta della domanda di formazione, all'orientamento rispetto all'offerta formativa territoriale ed all'organizzazione dell'offerta formativa integrata nell'ambito degli obiettivi definiti sul piano locale, favorendo gli opportuni raccordi con i soggetti che hanno competenza di programmazione o gestione in materia di formazione professionale e più in generale di politiche attive del lavoro.

Pertanto, ferme restando le competenze dei servizi per l'impiego previste dalle norme vigenti, i centri territoriali, comunque d'intesa con gli enti locali, gli stessi servizi e i soggetti individuati dal comitato locale, possono predisporre l'accoglienza, valutare i crediti di ingresso, collaborare all'effettuazione del bilancio di competenze e concorrere all'organizzazione di un'offerta formativa integrata e modulare; provvedono inoltre, per quanto di loro competenza, all'attribuzione della certificazione sulla base della regolamentazione esistente a livello nazionale e regionale.

Il piano dell'offerta formativa del centro deve essere definito d'intesa con il comitato locale che provvederà, a tal fine, alla designazione di un referente.

La realizzazione del piano sarà oggetto di monitoraggio e valutazione sulla base dei criteri definiti dal comitato locale, nell'ambito degli indirizzi nazionali e regionali.

Il modello della struttura cui occorre far riferimento in coerenza con le funzioni indicate è quello di un centro di servizio che concorra all'attuazione dell'offerta formativa integrata, da realizzare in particolare attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 articoli 7 e 9, e altri soggetti formativi pubblici e privati.

Ai centri deve essere assicurata l'autonomia didattica, organizzativa e finanziaria necessaria anche per concorrere alla realizzazione di un'offerta formativa integrata.

I centri si dovranno avvalere di un nucleo stabile di personale, selezionato in base alla specifica competenza nella materia e alla esperienza professionale maturata, tenendo conto delle funzioni in materia di progettazione, attivazione e utilizzazione delle reti, raccordo con i soggetti formativi, bilancio di competenze.

A questi fini, con riferimento a quanto previsto dal CCNL del comparto scuola del 26 maggio 1999, vanno ridefiniti sulla base del confronto con i sindacati di categoria, i profili ed i percorsi professionali dei docenti che operano nei centri territoriali nonché le modalità per il loro reclutamento e la definizione delle dotazioni organiche. A questo stesso fine, vanno programmati specifici interventi per la loro formazione.

b) l'educazione degli adulti nel sistema della formazione professionale.

Il sistema di formazione professionale regionale concorre a realizzare il sistema di educazione degli adulti così come descritto nel presente documento, sulla base di quanto già previsto dalle leggi n. 845/1978, n. 236/1993, n. 196/1997 e dalle norme regionali in materia.

c) l'educazione non formale per adulti.

Le reti civiche delle iniziative di educazione degli adulti, le infrastrutture culturali pubbliche, le associazioni, le Università della terza età, in genere tutti gli agenti che offrono attività di educazione non formale agli adulti al fine di sostenere il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura, nonché l'inserimento delle persone nella vita socio-culturale della comunità in cui risiedono, svolgono un ruolo fondamentale nel sistema e vanno inseriti nella programmazione locale e regionale delle attività, secondo modalità e procedure, stabilite a livello regionale di concerto con i comitati locali.

Tali procedure e modalità dovranno consentire il rilascio di attestati per l'eventuale riconoscimento delle competenze acquisite, ai fini del rientro in percorso di istruzione, di formazione o di lavoro.

Le azioni sopra descritte costituiscono una prima fase di intervento per fondare nel nostro Paese un sistema di educazione degli adulti, condiviso e concertato, a sostegno della qualità della vita delle

persone, del pieno esercizio della cittadinanza e dello sviluppo locale, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e con il più ampio coinvolgimento delle parti sociali.

A questo fine, si ritiene necessario avviare un processo più strutturato e fondato a livello legislativo, con l'inserimento di un'apposita previsione normativa sul sistema formativo integrato per l'educazione degli adulti nell'ambito delle norme collegate alla legge finanziaria 2000 sull'istruzione e la formazione, che offra anche gli strumenti per facilitare la concertazione istituzionale, il dialogo sociale e l'integrazione delle risorse.

00A8325

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 giugno 2000.

Modifiche alla deliberazione n. 410/1999, recante: «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione». (Deliberazione n. 367/00/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 12 giugno 2000, in particolare nella prosecuzione del 14 giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva n. 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva n. 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva n. 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva n. 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione» (di seguito Regolamento), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 8 maggio 2000 in merito alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;

Visto il verbale della riunione del Comitato dei Ministri in data 9 maggio 2000 che, tenendo conto della segnalazione dell'Autorità della concorrenza e del mercato ed esercitando i propri poteri di coordinamento della procedura di gara e di definizione del peso da attribuire agli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, evidenzia il rilievo decisivo da attribuire, nell'ambito dei predetti elementi, al «prezzo»;

Vista la nota del 12 giugno 2000 del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale, in esito all'ulteriore attività istruttoria effettuata dal gruppo tecnico interministeriale operante a supporto del Comitato dei Ministri anche con l'ausilio dei valutatori, sono esplicitate le implicazioni della citata deliberazione 9 maggio 2000 del Comitato dei Ministri medesimo quanto alle modalità della licitazione al fine di garantire detto rilievo all'elemento prezzo;

Ritenuto di condividere le conclusioni del menzionato comitato tecnico ed in particolare «quanto al decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, non sembra che sia necessario apportarvi particolari modificazioni. Detto decreto all'art. 8 rinvia infatti l'adozione dei criteri di aggiudicazione della licitazione alle disposizioni relative alle singole procedure di licitazione ivi compresi gli eventuali obblighi di copertura ai fini dell'avvio commerciale del servizio»;

Viste le considerazioni svolte nella nota del 12 giugno 2000 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del richiamo ivi contenuto alle indicazioni fornite dal Comitato dei Ministri, in qualità di organo coordinatore dell'intera procedura di gara, in base alle quali il sistema di aggiudicazione che meglio si attaglia alle suddette indicazioni, risulta essere il meccanismo della «licitazione al miglior prezzo tra offerte accettabili secondo i parametri qualitativi minimi fissati nel bando e nel disciplinare di gara»;

Ritenuto che la somma offerta costituisce un elemento di selezione trasparente, proporzionato e non discriminatorio, che depura la procedura di aggiudicazione di significativi elementi discrezionali di valutazione che non si ritiene opportuno applicare nel caso di specie, stante il carattere innovativo del sistema di comunicazioni di terza generazione;

Ritenuto quindi la necessità di apportare variazioni alla delibera n. 410/99, al fine di conformare la stessa alle caratteristiche della gara quale meccanismo concorsuale qualificato come licitazione, in cui l'aggiudicazione viene effettuata sulla base della somma offerta, fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità sotto il profilo tecnico e commerciale;

Udite le relazioni del presidente e del commissario prof. Silvio Traversa;

Delibera:

Articolo unico

1. Il regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui alla delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, viene modificato come segue:

a) all'art. 3, comma 6, è soppressa la frase: «nell'offerta presentata»;

b) all'art. 4, comma 1, è soppressa la frase: «secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa»;

c) all'art. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le fasi di qualificazione e aggiudicazione sono svolte sulla base dei requisiti e dei criteri che verranno indicati nel successivo provvedimento dell'Autorità, nel bando e nel disciplinare di gara»;

d) all'art. 4, i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;

e) all'art. 5, comma 3, la frase: «nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1», è sostituita dalla seguente: «nella domanda di partecipazione alla licitazione di cui all'art. 4, comma 1»;

f) all'art. 5, comma 4, la frase «nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1», è sostituita dalla seguente: «nella domanda di partecipazione alla licitazione di cui all'art. 4, comma 1»;

g) all'art. 6, comma 1, la frase «importo offerto di cui all'art. 4, comma 5,», è sostituita dalla seguente: «importo offerto nell'ambito della procedura di cui all'art. 4, comma 1».

h) all'art. 6, il comma 2 è soppresso.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 giugno 2000

Il presidente: CHELI

00A8737

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 febbraio 2000, n. **763189.**

Modalità di presentazione delle domande di rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e della costituzione delle relative cauzioni.

Visti i regolamenti della Commissione CEE n. 3719/88 e n. 2220/85 concernenti rispettivamente il regime del rilascio dei certificati di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli, ed il regime di costituzione delle cauzioni, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento n. 3719/88, che dà facoltà agli Stati membri di non richiedere la costituzione della cauzione se il suo importo è uguale o inferiore a 100 euro;

Vista la circolare Mincomes del 7 maggio 1994 prot. I/516125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, con la quale sono state aggiornate le procedure nazionali di attuazione dei regolamenti CEE sopraindicati;

Considerata l'opportunità di procedere ad un nuovo aggiornamento delle procedure nazionali di cui sopra, al fine di meglio disciplinare la materia per rendere più sollecite le operazioni di rilascio dei titoli e dello svincolo o incameramento delle cauzioni, e soprattutto al fine di evitare abusi da parte degli operatori nel richiedere il rilascio del certificato senza cauzione, frazionando le quantità relative ad un'unica operazione in più domande di singoli certificati con quantitativi al di sotto della soglia di obbligatorietà della costituzione della cauzione;

Sono prese con la presente circolare le seguenti determinazioni, in merito alle modalità di presentazione

delle domande di rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e della costituzione delle relative cauzioni.

I. *Rilascio dei certificati di importazione o di esportazione*

Le domande per ottenere i certificati di importazione o di esportazione devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Div. II, su carta libera o sugli appositi formulari previsti dal regolamento CEE n. 3719/88 oppure per telex o fax e devono contenere tutti gli elementi figuranti nel formulario.

Ogni domanda deve essere accompagnata da una cauzione il cui ammontare è stabilito dai singoli regolamenti comunitari di settore; la cauzione non deve essere costituita quando il relativo importo risulti uguale o inferiore a 5 euro (ovvero al corrispondente controvalore in lire italiane).

Per le cauzioni di importo compreso tra 5 e 10 euro questo Ministero avvalendosi della facoltà, prevista dall'art. 14 del regolamento 3719/88, rilascerà i titoli senza la previa costituzione della cauzione con la seguente limitazione:

non sara consentita la richiesta simultanea di più titoli senza cauzione quando si tratta del medesimo prodotto avente la medesima origine o destinazione. Per ciascun richiedente sarà quindi rilasciato un solo titolo giornaliero senza cauzione per il medesimo prodotto con uguale origine o destinazione.

Le domande di certificato e le relative cauzioni presentate presso il Ministero, entro le ore 13, si considerano depositate il giorno stesso di presentazione mentre quelle presentate dopo le ore 13 sono considerate depositate il giorno successivo.

II. *Cauzioni*

1. Cauzione singola.

La cauzione può essere costituita:

a) in contanti mediante deposito provvisorio nei modi d'uso presso la tesoreria provinciale competente per territorio, in relazione alla sede sociale del richiedente;

b) sotto forma di garanzia fidejussoria prestata da una Banca o da una società assicuratrice autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, con sede nella Unione europea.

Con riferimento all'art. 33, paragrafo 3, lettera *b),* del regolamento CEE n. 3719/88, la validità dell'atto di costituzione della cauzione non deve essere inferiore a due anni e deve essere inserita una clausola che preveda una proroga automatica di sei mesi nel caso di mancanza di notifica dell'avvenuto provvedimento di svincolo.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE numero 2220/85 la cauzione deve essere prestata dal richiedente o per conto del richiedente.

Per le cauzioni costituite in contanti presso le tesorerie provinciali (di cui al predetto punto *a*), il relativo atto costitutivo può essere inviato per fax al momento della richiesta del certificato di importazione o di esportazione, e trasmesso poi in originale nel più breve tempo possibile.

Per le cauzioni costituite con garanzia fidejussoria (di cui al predetto punto *b*), è consentito agli organismi garanti di darne comunicazione per via fax o telex specificando i seguenti elementi: ragione sociale, sede, codice di avviamento postale del garante, numero, data, importo, validità, durata della garanzia, operazione e ditta per conto della quale viene prestata la garanzia stessa, nonché la firma per esteso e qualifica del funzionario responsabile.

A tale segnalazione dovrà comunque far seguito, nel più breve tempo possibile, la trasmissione dell'originale dell'atto costitutivo.

Al di fuori delle predette possibilità, nessun valore può essere attribuito alla comunicazione del richiedente il certificato di importazione o di esportazione in ordine all'avvenuta costituzione della garanzia.

2. Cauzione cumulativa.

È data facoltà agli operatori, ove ne ravvisino l'opportunità, di prestare una garanzia fidejussoria cumulativa, in rapporto al previsto ammontare delle cauzioni che dovranno essere costituite per i certificati di importazione o di esportazione richiesti in determinati periodi.

Il relativo atto costitutivo deve essere trasmesso in originale al Ministero. Non saranno consentite cauzioni cumulative di importo inferiore a 20 milioni di lire.

Di volta in volta, in occasione di ogni richiesta di certificato di importazione o di esportazione, l'interessato dovrà manifestare il suo intendimento di imputare l'ammontare della cauzione dovuta su tale garanzia cumulativa (indicandone gli estremi) con conseguente sua diminuzione.

Tutte le operazioni a valere sulla predetta garanzia cumulativa, che si concludono con il loro perfezionamento, dando luogo a provvedimento di svincolo, totale o parziale della cauzione prestata, comportano il riaccredito del relativo ammontare sulla stessa garanzia cumulativa.

Nel caso invece di inadempimento degli obblighi, che dia luogo a decreto ministeriale di incameramento della cauzione, il relativo importo è portato, a decorrere dalla data del predetto decreto ministeriale, in diminuzione definitiva della cauzione cumulativa.

Non sarà consentita l'accensione simultanea di più cauzioni cumulative da parte dello stesso operatore.

Le Banche e le società assicuratrici rilasceranno garanzie singole o cumulative secondo i fac-simile allegati.

III. La circolare Mincomes prot. n. 516125 del 7 maggio 1994, con la quale si indicano agli operatori le procedure nazionali di attuazione dei citati regolamenti comunitari, deve intendersi sostituita dalla presente circolare.

Il direttore generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
GERBINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
Registro n. 1, Commercio estero, foglio n. 92

ALLEGATO 1

Fac-simile

FIDEJUSSIONE BANCARIA PER SINGOLA OPERAZIONE EX REGOLAMENTO CEE n. 2220/85

Premesso che:

a) la .... con sede in .... via .... intende richiedere al Ministero del commercio con l'estero, in, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di un certificato di import-export di .... voce doganale: .... provenienza o destinazione .... ;

b) detto rilascio è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione, da presentarsi anche nella forma di fidejussione bancaria, a garanzia del rispetto degli obblighi connessi al rilascio del certificato, previsti dalla normativa comunitaria.

Tutto ciò premesso

La sottoscritta .... con sede in .... via .... (indicare l'indirizzo della filiale che ha emesso la fidejussione) e per essa il suo legale rappresentante: .... , dichiara di costituirsi, e con la presente si costituisce, fidejussore solidale con la ditta suddetta nei confronti del Ministero del commercio con l'estero fino alla concorrenza di L. .... per le somme che saranno dovute dalla ditta stessa all'erario dello Stato, in dipendenza del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal certificato stesso.

La presente fidejussione si intende valida per un periodo di 24 mesi e cioè da oggi fino al .... e sarà prorogata automaticamente per ulteriori sei mesi nel caso di mancanza di notifica alla ditta dell'avvenuto provvedimento di svincolo da parte del Ministero. Durante tale periodo la sottoscritta Banca è quindi obbligata a pagare immediatamente al Ministero per il commercio con l'estero, su semplice richiesta scritta, comunque non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, senza la osservanza di particolari formalità, né di costituzione in mora, né previa escussione della ditta debitrice, qualunque somma fino alla concorrenza di L. .... (lire ....).

La sottoscritta Banca dichiara altresì espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa il rapporto principale garantito con la presente fidejussione.

....
(firma funzionario abilitato e timbro banca)

ALLEGATO 2

Fac-simile

POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA PER SINGOLA OPERAZIONE EX REGOLAMENTO CEE n. 2220/85

Premesso che:

a) la ditta .... (codice fiscale/ partita IVA .... domiciliata in .... intende richiedere al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di un certificato di importazione/esportazione della seguente merce:

denominazione: .... ;

quantità: .... ;

voce doganale: .... ;

provenienza/destinazione: .... ;

b) il rilascio è condizionato alla costituzione di una cauzione da presentarsi anche nella forma di polizza fidejussoria, a garanzia del rispetto degli obblighi connessi al rilascio del certificato, previsti dalla normativa comunitaria.

Tutto ciò premesso

La società .... domiciliata in .... in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982, con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con la ditta stipulante nei confronti del Ministero del commercio con l'estero fino alla concorrenza di L. .... (lire ....) per le somme che saranno dovute dalla ditta stipulante all'erario dello Stato, per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal certificato stesso.

La presente polizza si intende valida per un periodo di ventiquattro mesi e cioè da oggi fino al .... e sarà prorogata per ulteriori sei mesi nel caso di mancanza di notifica alla ditta dell'avvenuto provvedimento di svincolo da parte del Ministero.

Durante tale periodo la sottoscritta società è quindi obbligata a pagare immediatamente al Ministero per il commercio con l'estero, su semplice richiesta scritta, comunque non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, senza l'osservanza di particolari formalità, né costituzioni in mora, né previa escussione della ditta debitrice, qualunque somma fino alla concorrenza di L. .... (lire ....).

La sottoscritta società dichiara altresì espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa il rapporto principale garantito con la presente polizza.

....
(firma del funzionario abilitato e timbro della società assicuratrice)

....
(firma del titolare o del legale rappresentante della ditta)

ALLEGATO 3

Fac-simile

CAUZIONE BANCARIA PER LA COSTITUZIONE
DI CAUZIONE CUMULATIVA
EX REGOLAMENTO CEE n. 2220/85

Banca ....(codice) indirizzo .... (indicare l'indirizzo della filiale che ha emesso la fidejussione) data .... fidejussione cumulativa n. .... di L. .... valida fino al .... rinnovabile.

Premesso che:

a) la ditta .... (codice fiscale o partita IVA) intende richiedere nei prossimi mesi al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di certificati di importazione e di esportazione di prodotti agro-alimentari con o senza prefissazione;

b) il rilascio di detti certificati di importazione e di esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione, da presentarsi anche nella forma di fidejussione bancaria, a garanzia del rispetto degli obblighi connessi, previsti dalla normativa comunitaria;

c) la ditta .... intende avvalersi della cauzione cumulativa, di cui al regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985;

d) le singole cauzioni imputate alla cauzione cumulativa devono comunque garantire l'assolvimento degli obblighi per un periodo di due anni dalla data di rilascio del rispettivo certificato. Tale periodo sarà automaticamente prorogato di sei mesi nel caso di mancata notifica dell'avvenuto provvedimento di svincolo da parte del Ministero.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti dichiara di costituirsi, e con la presente si costituisce, fidejussore solidale con la ditta summenzionata, nei confronti del Ministero del commercio con l'estero, sino alla concorrenza di L. .... (lire ....) per le somme che saranno dovute dalla ditta stessa all'erario dello Stato per mancato assolvimento degli obblighi di cui alla premessa *b)*.

La presente fidejussione ha validità per il periodo sopra indicato e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per un uguale periodo salvo disdetta da comunicare al Ministero del commercio con l'estero almeno tre mesi prima della data di scadenza.

In ogni caso la sottoscritta banca si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la garanzia prestata, rimanendo in questa ipotesi obbligata fino ad un massimo dell'intero importo della fidejussione per tutti i titoli di import-export emessi dal Ministero del commercio con l'estero a valere sulla presente e, comunque, per ventiquattro mesi dalla scadenza dell'ultimo certificato garantito, più eventuale proroga di sei mesi.

Durante tale periodo la sottoscritta Banca è quindi obbligata a pagare immediatamente al Ministero per il commercio con l'estero, su semplice richiesta scritta, comunque non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, senza la osservanza di particolari formalità, né di costituzione in mora, né previa escussione della ditta debitrice, qualunque somma fino alla concorrenza di L. .... (lire ....).

La sottoscritta banca dichiara altresì espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa il rapporto principale garantito con la presente fidejussione.

....
(firma funzionario abilitato e timbro banca)

ALLEGATO 4

Fac-simile

POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA
PER LA COSTITUZIONE DI CAUZIONE CUMULATIVA
EX REGOLAMENTO CEE n. 2220/85

Premesso che:

a) la ditta .... (codice fiscale/ partita IVA ....) domiciliata in .... intende richiedere nei prossimi mesi al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di certificati di importazione o di esportazione di prodotti agro-alimentari con o senza prefissazione;

b) il rilascio di detti certificati di importazione o di esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione, da presentarsi anche nella forma di polizza fidejussoria, a garanzia del rispetto degli obblighi connessi, previsti dalla normativa comunitaria;

c) la ditta stipulante intende avvalersi della cauzione cumulativa, di cui al regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985;

d) le singole cauzioni imputate alla cauzione cumulativa devono comunque garantire l'assolvimento degli obblighi per un periodo di due anni dalla data di rilascio del rispettivo certificato. Tale periodo sarà automaticamente prorogato di sei mesi nel caso di mancata notifica dell'avvenuto provvedimento di svincolo da parte del Ministero.

Tutto ciò premesso

La società .... domiciliata in .... in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982, con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con la ditta stipulante nei confronti del Ministero del commercio con l'estero sino alla concorrenza di L. .... (lire ....) per le somme che saranno dovute dalla ditta stipulante stessa all'erario dello Stato per il mancato assolvimento degli obblighi di cui alla premessa *b)*.

La presente polizza ha validità per il periodo sopra indicato e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per un uguale periodo salvo disdetta da comunicare al Ministero del commercio con l'estero almeno tre mesi prima della data di scadenza.

In ogni caso la sottoscritta società si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la garanzia prestata, rimanendo in questa ipotesi obbligata fino ad un massimo dell'intero importo della polizza per tutti i titoli di import-export emessi dal Ministero del commercio con l'estero a valere sulla presente e, comunque, per ventiquattro mesi dalla scadenza dell'ultimo certificato garantito, più eventuale proroga di sei mesi.

Durante tale periodo la sottoscritta società è quindi obbligata a pagare immediatamente al Ministero per il commercio con l'estero, su semplice richiesta scritta, comunque non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, senza la osservanza di particolari formalità, né di costituzione in mora, né previa escussione della ditta debitrice, qualunque somma fino alla concorrenza di L. .... (lire ....).

La sottoscritta società dichiara altresì espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa il rapporto principale garantito con la presente polizza.

....
(firma funzionario abilitato e timbro della società assicuratrice)

....
(firma del titolare o del legale rappresentante della ditta)

00A8328

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Sadhana Ashram - Centro di ricerca spirituale e culturale», in Assisi

Con decreto ministeriale del 7 giugno 2000 l'associazione «Sadhana Ashram - Centro di ricerca spirituale e culturale», con sede in Assisi (Perugia), è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 18 ottobre 1995, numero di repertorio 22189/6622, a rogito del dott. Cesare Augusto Capo, notaio in Perugia.

00A8329

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto della fondazione «Comunità Tardini», in Roma

Con decreto 2 giugno 2000 sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione «Comunità Tardini», con sede in Roma, via Domenico Tardini n. 33.

00A8330

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9413
Yen giapponese	98,12
Dracma greca	336,48
Corona danese	7,4574
Corona svedese	8,2765
Sterlina	0,62500
Corona norvegese	8,2025
Corona ceca	35,960
Lira cipriota	0,57409
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,90
Zloty polacco	4,1730
Tallero sloveno	207,0829
Franco svizzero	1,5521
Dollaro canadese	1,3876
Dollaro australiano	1,5788
Dollaro neozelandese	2,0012
Rand sudafricano	6,4912

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A8895

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651147/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035